

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1313

## DISEGNO DI LEGGE

*d'iniziativa dei senatori CANNARIATO, MANCUSO e FERRARA Vito*

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GIUGNO 1993

---

Norme sulla riforma della rappresentanza militare di cui  
alla legge 11 luglio 1978, n. 382

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con le «Norme di principio sulla disciplina militare», sancite dalla legge 11 luglio 1978 n. 382, venne istituita la rappresentanza, quale organismo interno alle Forze armate, con compiti meramente propositivi e consultivi.

Con l'introduzione di tale istituto, per alcuni aspetti atipici nell'ordinamento delle Forze armate, a struttura gerarchica, si volle dare una risposta sia al fremito e all'impegno democratico del personale militare negli anni '70 sia al dettato dell'articolo 52 della Costituzione che reca «l'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica».

La legge n. 382 del 1978 è stata concepita e voluta appunto allo scopo di introdurre nell'ordinamento militare quei principi democratici che avvicinasero le Forze armate al Paese, a quella gente di cui esse sono l'espressione tangibile e diretta. Orbene, dopo attenta e approfondita indagine sul funzionamento della rappresentanza militare, appare evidente come al continuo processo evolutivo e democratico del Paese si contrappone ancora oggi l'esistenza di una parte del mondo militare ancora arroccato su atavici ed inviolabili diritti di casta, in nome di quelle tradizioni militari che, seppur valide, stridono comunque con una realtà sempre più rivolta verso la conquista di ben altri obiettivi sociali.

Tali retaggi, fra cui la riconosciuta «tendenza degli ufficiali comandanti a trasferire la mentalità gerarchica nei rapporti con la rappresentanza», sono volti a mantenere saldamente in mano ogni capacità di rappresentanza ed a svuotare l'istituto dal carattere di rappresentatività, attraverso una eccessiva burocratizzazione dell'attività informativa che, raggiungendo la base dopo mesi, a causa del filtro operato dai comandi, toglie attualità a qualsiasi problematica

ed allontana la stessa base dai suoi rappresentanti.

Il concetto di democrazia elettiva si scontra con il *refrain* delle alte gerarchie per le quali «il comandante è responsabile di ogni cosa, anche del benessere del personale e della tutela dei suoi diritti, ... tutela quindi che non può essere delegata». È innegabile in tale assunto l'evidenza di una resistenza conservatrice incompatibile con la legge dei principi per cui se dopo quindici anni la gerarchia militare ancora mette in dubbio una rappresentanza elettiva, allora vuol dire che l'obiettivo che si era prefisso la legge n. 382 del 1978 è lungi dall'essere perseguito.

È necessario percorrere, quindi, strade nuove che conducano, gerarchia e rappresentanza militare insieme, verso quelle forme di dialettica ed integrazione democratica proprie del Paese del quale sono al servizio. Da una riforma debbono scaturire certezze, non ambiguità; c'è necessità di far chiarezza all'interno del mondo militare distinguendo competenze ed attribuzioni, al fine di evitare commistioni con conseguenti nocive diaspore di volontà e di intenti.

Si rende necessaria una profonda riforma che provveda a sancire una equa ripartizione dei compiti, rimarcando chiaramente il confine dei rapporti tra gerarchia e rappresentanza. Ma non basta: occorre operare incisivamente anche all'interno dell'organismo stesso differenziandolo per comparti omogenei e dare maggiore impulso ed incisività a quella base che oggi è solo passiva destinataria delle decisioni del vertice.

Tutto ciò non può essere disgiunto da un'ampia revisione delle problematiche che hanno attanagliato la rappresentanza militare fino a condurla all'attuale situazione di crisi irreversibile. Si tratta cioè di dare credibilità e valorizzazione alla rappresen-

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tanza a tutti i livelli, in modo che possano essere sanate quelle fratture orizzontali e verticali che hanno inciso negativamente sulla funzionalità ed efficienza degli organismi rappresentativi.

In particolare il presente disegno di legge è innovativo, rispetto ad altri simili, per quanto attiene:

l'ordinamento, con l'istituzione della Sezione COCER Capitanerie di porto, inserita nel Comparto sicurezza, dati i differenti compiti istituzionali espliciti dalle stesse rispetto alla Marina militare e la dipendenza funzionale dal Ministero della marina mercantile (articolo 1);

la composizione, in base alla quale tutte le Regioni militari saranno rappresentate presso l'organismo nazionale, il criterio di proporzionalità corretta, al fine di evitare maggioranze precostituite da parte di alcune categorie e componenti più numerose (articolo 2);

la procedura elettorale, attraverso la quale i rappresentanti regionali e nazionali vengono eletti e revocati dalla base (articolo 3);

l'elezione del segretario, responsabile interno della politica dell'organismo; in tal modo viene salvato il principio della gerarchia militare con un presidente non elettivo al vertice dell'organismo (articolo 4);

la libertà di convocare e di riunire tutti gli organismi di rappresentanza con attivi-

tà deliberativa in sessione congiunta; il conferimento di una sostanziale autonomia deliberativa anche alle singole categorie per tutte le questioni di specifico interesse; la facoltà di un'assemblea annuale COCER - COIR - delegazioni COBAR (articolo 5);

l'individuazione definitiva dei destinatari delle delibere, ossia i competenti Ministri; la possibilità di trasmettere direttamente le delibere, con carattere di immediatezza oltre che in via verticale anche in via orizzontale, attualmente non consentito (articolo 6);

il conferimento del ruolo negoziale sul rinnovo del contratto all'organismo centrale, che ha però l'obbligo di sottoporre la piattaforma contrattuale alla preventiva approvazione della base rappresentata (articolo 9).

Infine, attribuendo distinte ed esclusive competenze alla rappresentanza militare a tutti i livelli (articoli 10, 11, 12), si è voluto riconoscere alla stessa la titolarità di un ruolo da svolgere nell'ambito dell'ordinamento militare al fine di garantire da un lato un equo temperamento della tutela dei diritti del personale militare con le esigenze di funzionalità proprie dello strumento militare e dall'altro di evitare quei contrasti tra i vertici militari ed i delegati che hanno prodotto soltanto dannose ed improduttive situazioni di confronto.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Ordinamento della rappresentanza militare)*

1. La rappresentanza dei militari è costituita da:

a) tre organismi nazionali, autonomi ed indipendenti denominati:

1) COCER Comparto difesa, articolato in tre distinte Sezioni: Esercito, Marina e Aeronautica;

2) COCER Comparto sicurezza, articolato in tre distinte Sezioni: Carabinieri, Guardia di finanza e Capitanerie di porto;

3) COCER Comparto leva, per i militari in servizio di leva;

b) organismi regionali, a livello di Comando di regione o equipollente, denominati COIR;

c) organismi di base, a livello di Comando di corpo, denominati COBAR;

d) un organismo nazionale interforze denominato Comitato di coordinamento.

**Art. 2.**

*(Composizione degli organismi di rappresentanza)*

1. Gli organismi nazionali sono l'espressione della rappresentatività regionale di tutte le categorie e, per la leva, di tutte le componenti.

2. Gli organismi della rappresentanza dei militari sono costituiti da delegati appartenenti alle seguenti categorie:

a) «A» composta da ufficiali;

b) «B» composta da sottufficiali;

c) «C» composta da appuntati, carabinieri, finanziari e volontari o militari in ferma prolungata;

d) «D» composta da ufficiali di complemento di prima nomina, ausiliari e militari di truppa in servizio di leva.

3. I COCER di Sezione ed i COIR sono costituiti da un numero fisso di delegati delle categorie «A», «B» e «C». All'interno dei Comparti la rappresentanza di ogni Sezione è proporzionale alla rispettiva consistenza numerica. Il COCER Comparto leva è costituito da un numero fisso di delegati della categoria «D», rappresentativa di ciascuna componente.

4. I COBAR sono costituiti dai rappresentanti di tutte le categorie e componenti considerate al precedente comma 1.

5. Il comitato di coordinamento è costituito dai segretari di ciascuna Sezione di COCER.

#### Art. 3.

*(Procedure elettorali - Durata del mandato)*

1. Tutto il personale militare è elettore ed eleggibile, senza alcuna condizione. Il voto è un diritto-dovere. Per l'elezione dei candidati nei diversi organismi di rappresentanza si procede con voto diretto, unico, nominativo e segreto.

2. I rappresentanti dei COBAR vengono eletti da tutto il personale militare, nell'ambito delle categorie e componenti considerate all'articolo 2 comma 2.

3. Gli eletti ai COBAR provvedono con distinte schede alla votazione dei candidati, di categoria o di componente, al COIR e al COCER di Sezione o di Comparto per la leva.

4. Per essere eletto al COIR o al COCER, il personale militare interessato deve far pervenire direttamente la propria candidatura al corrispondente COIR uscente che organizzerà le votazioni.

5. Per l'elezione a delegato in tutti gli organismi di rappresentanza militare è necessario ottenere almeno la metà più uno dei voti degli elettori, nel caso di unico delegato della categoria; nel caso di più delegati, essi devono conseguire almeno un numero di voti pari alla metà più uno della

frazione di elettori ottenuta dividendo il numero dei seggi della categoria o componente, per la leva. Per i seggi non coperti, per mancanza di candidati che abbiano raggiunto il *quorum* o per i subentranti a seguito di sostituzione di delegati in carica, nel caso di mancanza di *quorum* del primo dei non eletti, si procede a nuove elezioni.

6. Ogni delegato eletto al COCER o al COIR decade dalla carica su presentazione di mozione di sfiducia, sottoscritta dalla metà più uno dei delegati COBAR elettori, votata a maggioranza nel corso della riunione annuale di cui al successivo articolo 5 comma 6. I delegati COBAR decadono dalla carica su mozione di sfiducia sottoscritta dalla metà più uno degli elettori.

7. La durata del mandato viene così fissata:

a) per i militari di carriera: tre anni con possibilità di rieleggibilità per una sola volta;

b) per i militari in ferma volontaria: un anno;

c) per i militari in servizio di leva: sei mesi.

8. Allo scopo di garantire la continuità degli organismi di rappresentanza, l'affiancamento tra delegati uscenti e subentranti non può essere inferiore a tre mesi.

#### Art. 4.

*(Presidente, segretario,  
Comitato di presidenza e coordinatore)*

1. In ogni organismo di rappresentanza, di cui al precedente articolo 1 lettere a), b) e c), i delegati di categoria eleggono a scrutinio segreto il proprio rappresentante al Comitato di presidenza, del quale sono membri di diritto il presidente ed il segretario, di cui ai successivi commi 2 e 3.

2. Tutti i delegati degli organismi di rappresentanza eleggono a maggioranza qualificata il segretario, responsabile della conduzione dei lavori all'interno dell'organismo e, fatta eccezione per il Comparto leva, della Segreteria permanente del Comando corrispondente.

3. Il presidente, organo rappresentativo esterno nell'ambito della delega conferita dal Comitato di presidenza, è il più alto in grado dei delegati. Nella sua attività esterna è affiancato dal segretario.

4. Nell'ambito del Comitato di coordinamento e durante le riunioni dei Comparti il segretario di grado più elevato espleta le funzioni di coordinatore.

5. Ciascun membro del Comitato di presidenza decade dalla carica su presentazione di mozione di sfiducia, sottoscritta dalla metà più uno degli elettori. Il segretario decade dalla sua carica su presentazione di mozione di sfiducia, sottoscritta dalla metà più uno dei delegati dell'organismo, votata a maggioranza qualificata.

#### Art. 5.

##### *(Convocazioni e riunioni)*

1. Gli organismi di rappresentanza militare sono convocati dal presidente, su richiesta del Comitato di presidenza o di un quinto dei loro membri. Di tale convocazione viene data comunicazione al corrispondente Comando per le conseguenti misure logistiche ed amministrative da assumere.

2. Il Comitato di coordinamento si riunisce di norma con periodicità trimestrale per l'eventuale convocazione in sessione congiunta dei COCER Comparti difesa e sicurezza. Tale convocazione può essere chiesta in qualsiasi momento da almeno due COCER di Sezione purchè appartenenti a Comparto diverso.

3. I COCER di Comparto si riuniscono di massima con periodicità mensile. Le riunioni dei COCER di Sezione sono convocate di norma una volta al mese, anche in sede diversa da quella istituzionale.

4. Ogni COCER di Sezione ha la facoltà di riunirsi, di massima trimestralmente, in sessione congiunta con i delegati dei corrispondenti COIR ed almeno una volta all'anno anche con delegazioni dei COBAR.

5. Nell'ambito degli organismi nazionali di rappresentanza militare possono essere costituite commissioni di categoria. Esse si

riuniscono con autonomia deliberativa su questioni di specifico interesse.

6. Il COCER Comparto leva ha la facoltà di riunirsi, per una volta nell'arco del mandato, in sessione congiunta con delegazioni composte dai delegati di ogni COBAR con la più alta percentuale di voti ricevuti.

7. I COIR ed i COBAR si riuniscono normalmente una volta al mese. Ogni COIR ha la facoltà di riunirsi, con periodicità trimestrale, in sessione congiunta con i COBAR collegati. Tutti i delegati della Regione militare o equipollente, eletti negli organismi di rappresentanza militare, si riuniscono una volta all'anno presso la sede concordata dal COIR con il Comando corrispondente.

8. Sono ammesse riunioni tra COIR, organizzate dal COCER di Sezione.

9. Le riunioni degli organismi di rappresentanza militare devono essere verbalizzate. Quelle in sessione congiunta si concludono con la stesura di un documento finale o con una o più deliberazioni, di cui all'articolo 6.

#### Art. 6.

##### *(Deliberazioni)*

1. Gli organismi della rappresentanza dei militari esplicano la loro attività a mezzo deliberazioni.

2. Le deliberazioni dei COCER di Comparto o di Sezione sono trasmesse distintamente ai competenti Ministri della difesa, dell'interno, delle finanze e della marina mercantile. Di dette deliberazioni può essere data comunicazione alle corrispondenti Commissioni parlamentari.

3. Per specifiche problematiche di Forza armata o Corpo armato, i COCER di Sezione trasmettono le deliberazioni ai rispettivi Capi di Stato maggiore o Comandanti generali.

4. Le deliberazioni delle commissioni di categoria dei COCER di Sezione o di Comparto di cui al precedente articolo 5 comma 5, rivolte a specifiche condizioni normative e professionali, devono essere ratificate a mezzo di deliberazioni congiun-



te nel corso di apposite riunioni di categoria fra delegati COIR e COBAR. Di tali deliberazioni deve essere data comunicazione alle altre categorie.

5. Le deliberazioni degli organismi regionali e di base sono trasmesse al Comando presso il quale tali organismi sono costituiti, per la immediata diffusione e pubblicità a tutti i livelli di rappresentanza militare.

#### Art. 7.

##### *(Pubblicazione delle deliberazioni)*

1. Tutte le deliberazioni e le notizie relative alle attività degli organismi di rappresentanza militare, fino a livello regionale, debbono essere pubblicate su una specifica rivista mensile, a cura di ogni Stato maggiore o Comando generale, da far recapitare a tutti i comandi o uffici centrali e periferici.

2. Gli organismi nazionali e regionali hanno la facoltà di divulgare le proprie deliberazioni a mezzo stampa ed altri mezzi di informazione. Sono ammesse convocazioni di conferenze stampa e la divulgazione di notizie non riservate sull'attività della rappresentanza militare.

#### Art. 8.

##### *(Facoltà e limiti nel mandato)*

1. I militari eletti negli organismi nazionali svolgono il loro mandato a tempo pieno, con incarico esclusivo, senza essere valutati. Costituisce nota di merito l'elezione all'organismo nazionale. Ai fini dell'impiego essi vengono considerati a disposizione degli Stati maggiori o Comandi generali per attività di rappresentanza.

2. I delegati, all'atto della loro elezione, non possono essere trasferiti ad altra sede o reparto non gradito per tutta la durata del mandato.

3. Tutti i delegati degli organismi di rappresentanza militare non sono perseguibili nè penalmente nè disciplinarmente per

le opinioni espresse durante le sedute assembleari.

4. Nel corso delle sedute dell'assemblea degli organismi di rappresentanza militare sono sospesi i vincoli imposti dalla disciplina militare, godendo tutti i delegati di parità di condizione e di dignità rappresentativa.

5. Il delegato può manifestare pubblicamente il proprio pensiero, anche a mezzo di propaganda scritta, su tutte le materie di competenza della rappresentanza militare. Non può però assumere iniziative che possono infirmare l'assoluta estraneità delle Forze armate e dei Corpi armati alle competizioni politiche o esercitare il diritto di sciopero o qualsiasi altra forma di manifestazione contestativa.

6. Gli organismi di rappresentanza militare possono avere rapporti tra di loro ed anche con organismi simili degli Stati membri della Comunità europea, con associazioni nazionali di militari in congedo e di pensionati, con i sindacati nazionali nonchè con altre organizzazioni aventi fini morali o culturali.

7. Sulla base del ruolo conferito dal successivo articolo 9, i COCER di Comparto possono prevedere riunioni permanenti di tutti gli organismi della rappresentanza militare.

8. I delegati degli organismi di rappresentanza militare possono partecipare a congressi, convegni ed assemblee. Essi possono intervenire anche in nome dell'organismo cui appartengono, purchè espressamente delegati.

9. Al personale militare senza rapporto di impiego, volontari e militari di leva, durante il periodo di espletamento del mandato, viene esteso il trattamento economico di missione che compete al personale di carriera di pari livello rappresentativo.

#### Art. 9.

*(Ruolo negoziale degli organismi nazionali)*

1. Gli organismi nazionali di rappresentanza, a livello di Comparto, hanno ruolo negoziale in occasione delle trattative per il

rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro.

2. Il COCER Comparto sicurezza concorre in modo paritetico con i sindacati della Polizia di Stato al ruolo negoziale nelle trattative per il rinnovo del contratto di lavoro delle Forze di polizia.

3. Prima della presentazione delle istanze e della sottoscrizione degli accordi economici e normativi, ogni COCER di Sezione deve sottoporre la piattaforma contrattuale, elaborata a livello di Comparto, alla preventiva approvazione dei rispettivi COIR e questi ultimi dei COBAR.

#### Art. 10.

##### *(Competenze degli organi nazionali)*

1. Agli organi nazionali di rappresentanza compete in via esclusiva il compito di avanzare pareri, proposte e richieste ai Ministeri ed alle Commissioni parlamentari, su tutte le questioni che attengono alle seguenti materie:

- a) trattamento economico fondamentale e accessorio;
- b) indennità;
- c) orario di lavoro;
- d) licenze, aspettative, permessi;
- e) formazione e aggiornamento professionale;
- f) criteri per la mobilità del personale e per l'attribuzione di incarichi di comando;
- g) criteri per la gestione degli enti di assistenza del personale e partecipazione delegata nei consigli di amministrazione;
- h) elaborazione dei profili e delle qualifiche;
- i) criteri per l'attribuzione delle promozioni, con partecipazione delegata alle commissioni di avanzamento, che sono rese paritetiche tra categorie;
- l) condizioni, trattamento e tutela di natura giuridica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale dei militari;
- m) istanze avanzate dall'assemblea o su richiesta scritta e firmata di singoli

mitari o gruppi di essi, anche per soddisfare reclami o esigenze personali o collettive.

Art. 11.

*(Competenze degli organismi regionali e di base)*

1. Gli organismi regionali di rappresentanza hanno competenza a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del personale nell'ambito della rispettiva circoscrizione e possono formulare proposte e richieste anche sul trattamento economico all'organo centrale.

2. Gli organismi di base della rappresentanza hanno competenza a trattare materie concernenti la condizione e la tutela del personale nell'ambito della corrispondente unità e possono formulare proposte e richieste anche sul trattamento economico all'organo intermedio.

3. Le funzioni degli organismi regionali e di base si estendono altresì ai seguenti campi di interesse:

a) conservazione dei posti di lavoro durante il servizio militare, qualificazione professionale, inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;

b) provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;

c) attività assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;

d) organizzazione delle sale convegno e delle mense;

e) condizioni igienico-sanitarie;

f) alloggi.

4. Per i provvedimenti da adottare in materia di attività assistenziale, culturale, ricreativa e di promozione sociale del personale militare e dei familiari, gli organismi regionali e di base affiancano i Comandanti per la programmazione, lo sviluppo e la stipulazione di accordi e convenzioni con gli enti locali dei corrispondenti livelli.

## Art. 12.

*(Competenze degli organismi della leva)*

1. Il COCER Comparto leva ha competenze a trattare tutte le materie che riguardano la specifica condizione dei militari in servizio obbligatorio compreso il diritto alla regolamentazione dell'orario di lavoro, la precisazione dello *status* giuridico e dei doveri di servizio, la fruizione di licenze e permessi, i corsi di specializzazione e gli attestati professionali, gli elementi di riconoscimento per il servizio effettivamente prestato, gli sbocchi occupazionali.

2. I militari di leva eletti ai COBAR hanno competenza sulle materie concernenti la condizione e la tutela della categoria nell'ambito della corrispondente unità, la fruizione ed il miglioramento di strutture e servizi culturali, sportivi e ricreativi nonchè su tutte le funzioni proprie degli organismi di base.

## Art. 13.

*(Atti discriminatori)*

1. Sono vietati gli atti comunque diretti a condizionare o limitare l'esercizio del proprio mandato agli organismi di rappresentanza militare od a suoi singoli membri.

2. È vietato qualsiasi atto teso ad influenzare o limitare, attraverso gli incarichi di comando od i rapporti gerarchici, il libero esercizio del voto da parte dei militari o dei delegati nell'ambito dell'attività della rappresentanza militare.

3. È vietato altresì qualsiasi atto discriminatorio verso candidati, delegati od ex delegati degli organismi di rappresentanza.

4. Il militare che, a titolo individuale o insieme ad altri, avanza formale reclamo scritto all'organo di rappresentanza competente non può essere sottoposto ad alcun procedimento disciplinare o discriminatorio, nè il suo reclamo può essere subordinato ad alcuna formalità o condizione, sia gerarchica che procedurale, nè di forma nè di sostanza.

5. È vietato menzionare o trascrivere a qualsiasi titolo il reclamo di un militare, nei fascicoli personali o in qualsiasi atto riguardante la sua posizione.

Art. 14.

*(Regolamento di attuazione)*

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri di cui all'articolo 6, comma 2, con decreto interministeriale pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, emanano:

a) il regolamento di attuazione della rappresentanza militare, concordato con gli organi nazionali di rappresentanza e dopo aver acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che dovranno esprimersi entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di regolamento, decorsi inutilmente i quali si intende espresso parere favorevole;

b) il regolamento interno per l'organizzazione ed il funzionamento della rappresentanza militare, adottato dagli organismi nazionali in sessione congiunta a maggioranza assoluta dei propri membri.

Art. 15.

*(Abrogazione di norme - Entrata in vigore)*

1. Il secondo comma dell'articolo 7 e gli articoli 18, 19 e 20 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge, sono abrogati.

2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.